

**Seconda Università degli Studi di Napoli****RIP. PERS.****IL RETTORE**

- VISTO** il C.C.N.L. Comparto Università del 16 ottobre 2008, ed in particolare il titolo II relativo alle relazioni sindacali;
- VISTO** il D.R. n. 1068 del 08/03/04, con il quale è stata emanata la regolamentazione di Ateneo in materia di Relazioni Sindacali, secondo l'accordo raggiunto tra Amministrazione e parti sindacali in data 22/12/03, al fine di individuare principi regolamentari per addivenire ad una più chiara e corretta condotta comportamentale in modo da favorire una collaborazione maggiormente fattiva tra le parti;
- VISTO** il regolamento di funzionamento interno adottato dalla RSU nell'anno 2008;
- VISTO** il verbale del 31.05.2011 della riunione tra la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale, dal quale si evince che le parti hanno formulato precisazioni procedurali per lo svolgimento delle relazioni sindacali;
- RITENUTO** opportuno modificare il suddetto D.R. n. 1068 del 08/03/04, recependo le precisazioni di cui al suddetto verbale;

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse:

- Art. 1)** Il Regolamento di Ateneo in materia di Relazioni Sindacali, emanato con D.R. n. 1068 del 08.03.2004, è modificato secondo le precisazioni di cui al verbale della riunione sindacale del 31/05/2011.
- Art. 2)** Il citato Regolamento è allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante; lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Caserta,

05 LUG 2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco ROSSI)**IL RETTORE**
Prof. Francesco Rossi

AF



Seconda Università degli Studi di Napoli

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI RELAZIONI SINDACALI

Art.1) OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.
2. La condizione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si accorda nei seguenti modelli relazionali, a livello di singola amministrazione:
 - a) Contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità;
 - b) Informazione;
 - c) Concertazione nei limiti previsti dal dlgs. 150/09;
 - d) Consultazione;
 - e) Interpretazione autentica dei contratti nazionali o integrativi.
4. Alle OO.SS. viene inviata informativa su tutti gli aspetti relativi alla programmazione dell'Ateneo.

Art.2) COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI

1. La delegazione trattante di parte pubblica è nominata dall'Amministrazione con apposito provvedimento.
2. La delegazione sindacale è costituita:
 - a) Dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), costituita ai sensi degli Accordi Quadro Nazionali;
 - b) Dai rappresentanti di ciascuna delle delegazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Università, nel numero massimo di tre per ogni sigla; il capo delegazione di ciascuna OO.SS. esprimerà la posizione conclusiva della propria O.S.
3. La R.S.U. ha titolo a partecipare alle trattative secondo quanto precisato all'art. 6).
4. La sottoscrizione del verbale da parte delle rappresentanze titolari della conduzione dei rapporti negoziali (il capo delegazione per ciascuna delle sigle sindacali) nonché dalla Delegazione di Parte Pubblica non è soggetta a condizione sospensiva.

Art.3) MATERIE OGGETTO DI RELAZIONI SINDACALI

1. Le materie oggetto dei modelli relazionali di cui all'art. 1, comma 3, sono definite in sede di CCNL.

Art.4) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

1. Nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente art. 1) e al fine di dare seguito all'applicazione degli istituti



Seconda Università degli Studi di Napoli

previsti dalla contrattazione integrativa, le parti si impegnano a concludere la contrattazione decentrata entro sessanta giorni dall'inizio formale della medesima, riservandosi la possibilità di proroga di ulteriori trenta giorni, così come previsto dal CCNL, solo come estrema ratio.

Si esclude da tale termine qualsiasi riunione preliminare nonché il tempo per l'invio del materiale relativo all'OdG., che deve essere inviato dall'Amministrazione almeno 10 gg. prima della data della riunione.

2. Il contratto collettivo integrativo ha durata quadriennale o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo a quello in vigore. Esso si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL stesso che, per loro natura, richiedono tempi diversi o verifiche periodiche, quali materie di cui all'art. 4, comma 2. a), b), d), e) del CCNL del 16.10.2008. Tenuto conto che – oltre alle economie – il Fondo per la produttività collettiva ed individuale è rideterminato annualmente nel bilancio preventivo, la concreta applicazione degli istituti stessi sarà effettuata proporzionalmente ai relativi fondi, previa informativa alle OO.SS. ed alle RSU.

Art.5) REDAZIONE VERBALE

1. In osservanza dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede, trasparenza sei comportamenti e, al fine di prevenire eventuali conflitti, al termine di ciascuna riunione deve essere redatto un verbale – a cura del segretario verbalizzante – indicante sinteticamente le posizioni assunte e/o le eventuali determinazioni diversificate dalle parti.
2. I verbali sono sottoscritti dai componenti della Delegazione di Parte Pubblica, dalle RSU e dal capo delegazione di ciascuna O.S. presente.
3. Al termine di ciascuna riunione, le RSU e ciascuna O.S. possono richiedere copia del verbale.

Per tutto quanto non previsto nell'articolazione su esposta si rinvia alla norma contrattuale.

Art.6) VALIDITA' DELLE INTESE

1. Affinché il C.C.I. sia validamente stipulato è necessario che sia sottoscritto dalla Delegazione di Parte Pubblica e dalla Delegazione di Parte Sindacale, di norma, nella misura almeno pari al 60% del peso totale (100%) della stessa Delegazione di Parte Sindacale secondo le seguenti precisazioni:
 - alla RSU, che si esprime secondo le modalità previste nel proprio regolamento di funzionamento ove adottato, ovvero, in assenza di regolamento, a maggioranza dei suoi componenti, purché sia accertata al momento del voto la presenza di almeno il 50% più uno degli stessi con possibilità di delega (max n.1 delega per ciascun componente), è assegnato un peso unico pari al 40% del peso totale della Delegazione di Parte Sindacale.
 - alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. è assegnato un peso complessivo pari al 60% del peso totale della Delegazione di Parte Sindacale. Tale peso complessivo è ripartito per ciascuna O.S. in relazione al dato associativo del personale destinatario del C.C.N.L. di riferimento, calcolato alla data 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il C.C.I. da regolare.
2. Nel caso in cui, la RSU non esprima la propria posizione riguardo ad una ipotesi di C.C.I. su cui si sia registrato un consenso almeno pari al 51% del peso complessivo assegnato alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., l'accordo si intenderà sottoscrivibile anche solo con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. . Tanto in virtù del principio di maggior consenso possibile.



Seconda Università degli Studi di Napoli

3. Ad ogni modo le parti concordano che il maggior consenso possibile debba essere ricercato attivando tutte le iniziative utili al fine di pervenire ad un'intesa quanto più condivisa possibile. Pertanto, qualora si raggiunga un'intesa in caso di assenza o impedimento di uno o più soggetti abilitati alle trattative deve essere garantita la convocazione di un ulteriore incontro conclusivo delle stesse, al fine della possibile sottoscrizione anche da parte dei soggetti sindacali non presenti al momento della firma dell'intesa.